#### R.G. n. 2034/11 V.G.

### TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Manuela FARINI - presidente

Dott.ssa Anna Maria MARRA - giudice

Dott.ssa Gabriella ZANON - giudice relatore

visto il ricorso ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da

### L.C. Service S.A., omissis

reclamante

nei confronti di

# I. 3 s.r.l., omissis

reclamata

sentiti il relatore ed i difensori delle parti all'udienza del 2 febbraio 2012, a scioglimento della

riserva assunta:

rilevato che:

Ia reclamante chiede la riforma del provvedimento emesso dal Giudice del Registro delle Imprese del 26.8/1.9.2011 nella parte in cui: "ordina all'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia di provvedere all'iscrizione d'ufficio della L.C. Service S.A., con decorrenza dal momento in cui la stessa società si è iscritta al R.E.A. di Venezia, nonché di iscrivere il nominativo del suo Presidente, successivamente amministratore unico, nella persona di Alessandro Angelon; ordina alla L. S.A. il deposito dell'inventario e del bilancio (comprensivo del conto economico) al 31.12.2008 del ramo d'azienda di Venezia, il deposito dell'inventario e del bilancio (comprensivo del conto economico) al 31.12.2009 del ramo d'azienda di Venezia, del contratto di cessione del ramo d'azienda di Venezia del 26.02.1010 tra L.C. S.A. e la Tourism & Catering Services S.A. con tutti gli allegati come autenticati dal notaio il 76 pagine";

- a sostegno del reclamo L.C. Service S.A. eccepisce il difetto di legittimazione di I. 3 s.r.l. alla proposizione del ricorso; l'inammissibilità dello stesso per decorrenza del termine di otto giorni fissato dall'art.2189, terzo comma, c.c.; la mancanza della condizione prevista dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese, ossia della delibera assembleare istitutiva di sede secondaria; in subordine, la mancanza nella specie degli elementi caratteristici di una sede secondaria;
- I. 3 s.r.l. chiede il rigetto del reclamo e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato;

il Tribunale, sottoposte a vaglio critico le valutazioni compiute dal primo Giudice, non ritiene condivisibile la decisione cui lo stesso è pervenuto per i seguenti motivi:

- l'art.2189, primo comma, c.c. dispone che "Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato"; interessato, a norma della disposizione in oggetto, è l'imprenditore o gli amministratori, se si tratta di società;
- è pressoché unanimemente condivisó in dottrina il princípio generale secondo il quale occorre una specifica legittimazione alla presentazione della domanda d'iscrizione; in particolare si è ritenuto che l'interesse all'iscrizione, dal quale deriva la relativa legittimazione a richiederla, deve consistere in un interesse specifico alla stessa, che sussiste in quanto la legge preveda un obbligo di iscrizione gravante su di un determinato soggetto, ovvero autorizzi un determinato soggetto all'iscrizione; l'interesse generico all'iscrizione, quale quello ravvisabile in capo ai creditori dell'imprenditore o della società, non legittima invece la proposizione della domanda ex art.2189, primo comma, c.c., e consente la sola proposizione di eventuale "denuncia" all'Ufficio del Registro delle Imprese, che provvederà autonomamente, ricorrendone le condizioni richieste dalla legge;
- le norme dettate in materia di Registro delle Imprese mirano evidentemente a soddisfare il bisogno di determinati soggetti di render noti certi fatti e rapporti ed altresì quello dei terzi di

averne conoscenza; sicché a fronte della possibilità, giuridicamente tutelata, di prenderne conoscenza, l'ordinamento prevede, all'art.2190 c.c., in caso di inerzia dell'interessato, che l'iscrizione possa comunque essere disposta d'ufficio, in deroga al principio espresso dall'art.2189, primo comma, c.c., evitando così di subordinare l'acquisizione delle informazioni alla solerzia dei soggetti obbligati;

- nel decreto reclamato l'interesse di I. 3 "a conoscere le vicende societarie e gli atti più rilevanti per i quali è prevista la pubblicazione nel registro delle imprese" è ricondotto alla circostanza che detta società è "contraddittore della L. S.A. in numerosi procedimenti per rapporti di debito-credito"; nel caso di specie, per quanto sopra esposto, I. 3 s.r.l. non può invece qualificarsi come soggetto "interessato" all'iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.2189 c.c. con conseguente suo difetto di legittimazione attiva a proporre domanda in tal senso;
- sotto altro profilo, attinente all'oggetto del controllo da parte del Giudice, va rilevato che a questi spetta un compito di vigilanza sulla tenuta del Registro delle Imprese; è prevalente e condivisibile l'orientamento per cui il controllo dapprima del conservatore e del Giudice poi si esaurisce in un controllo di legalità formale (v. Corte Cost. 18.1.2008 n.6; Cass. 28.3.2000 n.3708; quanto alla giurisprudenza di merito, v., *inter alios*, Trib. Padova 16.2.2007, Soc. 08,327, dove si precisa che il controllo sia del conservatore che del Giudice del registro riguarda solo la verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, mentre il controllo sulla validità dell'atto può essere effettuato solo in sede giudiziale); si è infatti osservato che i poteri del Giudice del Registro debbono essere modellati su quelli del conservatore, perché in sede di decisione del ricorso o del reclamo (v. artt.2189, terzo comma; 2192 c.c.) il sindacato del Giudice non può eccedere quello del conservatore;
- nel caso in esame l'Ufficio del Registro delle Imprese ha respinto la domanda della I. 3 s.r.l. di iscrizione della sede secondaria della L. S.A. in quanto essa non risulta "Società estera con sede secondaria nel territorio dello Stato, soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese";

- manca nella specie l'atto da iscrivere (ovvero la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di istituzione di sede secondaria); né l'esistenza della pretesa sede secondaria può ricondursi ad un mero fatto, ostandovi il disposto degli artt. 2328, secondo comma, n.2; 2365 c.c.;
- non appare quindi compatibile con il potere di controllo conferitogli dalla legge che il Giudice del Registro desuma da elementi presuntivi l'esistenza di tale sede, esulando tale valutazione da un controllo di mera legittimità e regolarità formale;
- oltremodo significativa della consapevolezza della stessa I. 3 s.r.l. che tale sede secondaria non può dirsi allo stato giuridicamente esistente è la circostanza che la predetta abbia proposto, con atto di citazione del 20.5.2011, specifica domanda volta ad ottenere pronuncia di accertamento e declaratoria dell'obbligo di L.C. Services SA e Tourism & Catering Services SA "di istituire sede secondaria a Venezia ai sensi dell'art.2508 c.c. per l'esercizio di attività commerciale col ramo d'azienda di Venezia...";
- il reclamo va pertanto accolto, con conseguente revoca in parte qua del decreto impugnato;
- dalla soccombenza della reclamata deriva la condanna della predetta a rifondere alla reclamante le spese di lite, liquidate in via forfetaria in difetto di nota spese, limitatamente al presente grado; sussistono giusti motivi per la compensazione del procedimento svolto innanzi al Giudice del Registro;

### P.Q.M.

in accoglimento del reclamo,

1) REVOCA il decreto del Giudice del Registro delle Imprese 26.8/1.9.2011 nella parte in cui: "ordina all'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia di provvedere all'iscrizione d'ufficio della L.C. Service S.A., con decorrenza dal momento in cui la stessa società si è iscritta al R.E.A. di Venezia, nonché di iscrivere il nominativo del suo Presidente, successivamente amministratore unico, nella persona di Alessandro Angelon; ordina alla L. S.A. il deposito dell'inventario e del bilancio (comprensivo del conto economico) al 31.12.2008 del ramo

d'azienda di Venezia, il deposito dell'inventario e del bilancio (comprensivo del conto economico) al 31.12.2009 del ramo d'azienda di Venezia, del contratto di cessione del ramo d'azienda di Venezia del 26.02.1010 tra L.C. S.A. e la Tourism & Catering Services S.A. con tutti gli allegati come autenticati dal notaio il 76 pagine";

- 2) manda all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione del presente decreto, ex art.2192 c.c.;
- 3) ordina la cancellazione delle iscrizioni se già eseguite;
- 4) condanna I. 3 s.r.l. a rifondere a L.C. S.A. le spese della fase di reclamo che liquida in via forfetaria in complessivi euro 1.500,00.

Venezia, 2 febbraio 2012

## depositato in data 9 febbraio 2012

